

DELIBERA DL/136/15/CRL/UD del 11 settembre 2015

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

xxx CARMENI/WIND TELECOMUNICAZIONI xxx

(LAZIO/D/400/2013)

IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

Nella Riunione del 11 settembre 2015;

VISTA la legge 14 novembre 1995 n. 481, recante “ *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997 n. 249, recante “ *Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo del 1 agosto 2003 n. 259, recante “ *Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del 16/12/2009 e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, recante “ *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito, “Regolamento”;

VISTA la Delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011, recante “ *Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA l’istanza dell’utente sig.ra xxx Carmeni presentata in data 4 luglio 2013;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante ha lamentato - nei confronti dell’operatore Wind – l’improvvisa, non preavvisata ed illegittima disattivazione dell’utenza mobile, la perdita della numerazione e la mancata risposta ai reclami. In particolare, nell’istanza introduttiva del procedimento, negli atti difensivi e nel corso dell’audizione, ha dichiarato quanto segue:

- a) Il 30 dicembre 2012 l’operatore aveva disattivato l’utenza mobile n. XXXXXX6247 senza preavviso e senza l’adozione del meccanismo dell’ultimo mese di traffico in sola ricezione;
- b) L’utenza era attiva dal 2007 ed utilizzata anche per esigenze professionali;

- c) L'operatore non aveva dato riscontro ai reclami, né aveva riattivato l'utenza a seguito dell'adozione del provvedimento temporaneo emesso dal Corecom.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- i. La riattivazione dell'utenza con invio al domicilio della nuova sim card gratuita;
- ii. Indennizzo per la disattivazione non preavvisata dei tre servizi principali voce, sms ed internet
- iii. Indennizzo per mancato invio gratuito della sim card
- iv. Indennizzo per eventuale perdita della numerazione
- v. Indennizzo per mancata risposta ai reclami
- vi. Raddoppio di tutti gli indennizzi per la natura professionale dell'utenza
- vii. Spese di procedura.

La posizione dell'operatore Wind

L'operatore ha precisato di aver disattivato l'utenza n. XXXXXX6247 per mancata ricarica del credito nell'arco di un anno. Ha dichiarato inoltre che gli sms inviati per avvisare l'utente della scadenza SIM non erano stati ricevuti per KO-Utente irraggiungibile; che il 15 marzo 2013 aveva proceduto alla riattivazione della sim, accreditando sulla stessa l'importo di Euro 50,00 quale indennizzo previsto dalla Carta Servizi. In base a quanto sopra, chiedeva il rigetto della domanda.

Motivazione della decisione

In via preliminare, si rigetta l'eccezione preliminare dell'utente di inammissibilità della memoria di Wind perché contenente una unica e cumulativa difesa per il presente procedimento e per altro procedimento definitorio, da esso distinto.

L'eccezione è infondata, avendo l'operatore svolto le proprie difese distintamente per le due fattispecie, seppure con una sola memoria.

Si precisa inoltre che deve ritenersi superata la domanda di riattivazione dell'utenza, avendo l'istante comunicato che la stessa è definitivamente inattiva. Viene pertanto presa in esame la sola domanda di liquidazione di indennizzo per disattivazione e perdita definitiva della numerazione.

Viene infine rigettata la domanda di raddoppio di tutti gli eventuali indennizzi, non risultando la natura affari dell'utenza.

Sulla disattivazione dell'utenza

E' pacifica l'esistenza del contratto di utenza telefonica mobile prepagata tra la sig.ra XXXX e Wind, con numerazione XXXXXX6247, ed è altresì pacifica la disattivazione dell'utenza effettuata dall'operatore il 30 dicembre 2012.

Oggetto della controversia è la legittimità, o meno, della avvenuta disattivazione, operata da Wind, secondo quanto dalla stessa asserito, per mancata ricarica del credito nell'arco temporale di un anno.

La domanda dell'utente è fondata per le seguenti ragioni.

Per i servizi di comunicazioni mobili e personali di tipo pre-pagato, l'obbligo di preavviso della cessazione del numero in mancanza di rapporti commerciali per un periodo di almeno ventiquattro mesi è stato introdotto dalla Delibera 26/08/CIR (art. 8.7).

La successiva Delibera 74/10/CIR, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie, all'art. 8.9, come successivamente confermato dalla Delibera n.52/12/CIR ha stabilito che: *“Gli operatori che prevedono la sospensione del servizio entro tale periodo, comunque non prima dello scadere del dodicesimo mese dall'ultimo rapporto commerciale, informano il cliente della clausola in questione e consentono la riattivazione del servizio sulla medesima numerazione, mediante procedure semplici e senza alcun onere aggiuntivo per il cliente, entro quarantotto ore dalla richiesta salvo casi eccezionali, ferme restando, in ogni caso, le pertinenti disposizioni riguardanti il trattamento del credito residuo. Gli operatori informano l'utente, con almeno trenta giorni in anticipo, sia della eventuale sospensione del servizio che della cessazione del numero. Tali numerazioni possono essere utilizzate per altri utenti dopo il prescritto periodo di latenza”*.

Alla data in cui l'utente ha lamentato la disattivazione della SIM, dunque, era sì prevista dalle Condizioni di utilizzo della Carta Prepagata la disattivazione della SIM per assenza di ricarica, ma vigeva a carico dell'operatore l'obbligo di preavviso, di almeno trenta giorni, sia della sospensione del servizio, sia della cessazione del numero, ad essa conseguenti.

Sul punto l'operatore ha dichiarato di aver inoltrato gli avvisi di scadenza SIM e che gli stessi non erano stati ricevuti per utenza non raggiungibile.

Dalle schermate del sistema Siebel (perfettamente leggibili quanto a intestazione e provenienza, in copia digitale pervenuta via email al Corecom in aggiunta alla trasmissione via fax, come da prassi consolidata ed esplicitata nella nota di avvio del procedimento), si evincono molteplici tentativi di contatto all'utente in varie date: alcuni riferiti a campagne (tutti falliti), altri riconducibili ad invii di sms identificati dal codice SCAD_ e con didascalia *“ I clienti in lista target ricevono SMS informativo sulla validità SIM e sulle modalità rinnovo stessa”*. Tali sms, per ammissione stessa del gestore, non risultano ricevuti per *“Ko –utente non raggiungibile”*. Deve pertanto desumersi che l'operatore abbia contravvenuto all'obbligo di preavviso previsto dalla Delibera 74/10/CIR e ciò costituisce motivo principale, ed assorbente di ogni altro, dell'illegittimità della condotta di Wind. Ben avrebbe potuto il gestore infatti, pienamente consapevole dell'inefficacia del preavviso reso, provvedere in modo alternativo, ad esempio con comunicazione al recapito postale del cliente.

Sull'applicabilità ai contratti già in essere della normativa introdotta dalla Delibera 26/08/CIR come modificata dalla Delibera 74/10/CIR si è già espressa AGCOM con la Delibera 416/13/CONS, cui si rimanda per tutte le condivise considerazioni.

Secondo i recenti orientamenti di AGCOM (Determina 106/13/DIT), condivisi dall'Autorità adita, tale condotta comporta l'obbligo in capo all'operatore di indennizzare l'utente per il periodo intercorrente tra la data di sospensione e il momento in cui l'utente avrebbe potuto ottenere la riattivazione dell'utenza se ne avesse fatto immediata richiesta (successive 48 ore).

Pertanto, dalla responsabilità di Wind per la sospensione del servizio in assenza di previa tempestiva informazione, discende il diritto dell'utente ad un indennizzo, determinato ai sensi dell'articolo 4.1 del Regolamento, in Euro 7,50 die per la sospensione dell'utenza per complessivi Euro 15,00.

Non è al riguardo condivisibile la prospettazione offerta dall'utente di scissione delle funzionalità dell'utenza in servizi di fonia e dati, nonché in quella ulteriore di servizi principali e accessori, suscettibili come tali di autonomi indennizzi, in ragione della peculiarità tecnico-commerciale che distingue la telefonia mobile da quella fissa, laddove alle utenze mobili sono comunemente associate una serie di funzionalità già originariamente pertinenti al pacchetto di connessione in mobilità, con modalità di erogazione e fruizione delle stesse altrettanto unitarie ed inscindibili. Tale valutazione riguarda pertanto sia il servizio internet che, viepiù, quello di messaggistica, da considerarsi inscindibile dall'unitario servizio fonia/dati in mobilità.

Tuttavia, nella fattispecie, sussiste la responsabilità dell'operatore per il ritardo nella riattivazione, per le seguenti ragioni e con espresse limitazioni.

Risulta infatti che l'utente abbia reclamato e chiesto la riattivazione, per quanto con modalità non conformi alle condizioni contrattuali (sulle quali, *infra*), oltre ad avanzare le relative richieste indennizzatorie, in primis con il reclamo del 31.12.2012, seguito da un sollecito del 2.4.2013 e poi attivando un'istanza GU5, il 17.5.2013.

Il Gestore, già in sede di risposta alla richiesta di osservazioni nel procedimento per la riattivazione urgente (nota del 23.5.2013) aveva dichiarato, oltre alle effettive date di disattivazione delle due utenze mobili interessate, date ignote anche all'utente fino a quel momento) che l'utenza xxxxxxx247 disattivata il 30 dicembre 2012, era stata riattivata il 15 marzo 2013; a seguito di ciò, l'ufficio preposto comunicava quanto sopra all'utente, con fax del 28.5.2013, con il quale trasmetteva il provvedimento di archiviazione della procedura. A fronte delle contestazioni dell'utente, che replicava che la sim risultava effettivamente disattiva e non registrabile in rete, quindi di fatto inutilizzabile e che a tale fine era necessario che Wind recapitasse gratuitamente al proprio domicilio la nuova sim, come richiesto più volte nelle varie sedi, il Corecom riapriva la procedura ed ordinava la riattivazione con P.T del 30.5.2013. Provvedimento rimasto inesitato.

Nell'ambito del presente procedimento di definizione, il gestore depositava documentazione probatoria a sostegno di quanto dichiarato nel procedimento GU5, ovvero le schermate del sistema Siebel recanti le stringhe di attivazione dell'utenza nella data del 15.3.2013 e l'accredito dell'indennizzo di 50,00 Euro, asseritamente calcolato in base alla Carta Servizi.

Le circostanze sono state espressamente contestate dall'istante, il quale ha precisato di non essere mai stato informato dell'avvenuta asserita riattivazione, di averne avuto notizia solo nel corso del procedimento per l'adozione di provvedimento temporaneo, e che, contrariamente a quanto dichiarato da Wind, l'utenza è risultata sempre disattiva, non registrabile in rete ed inutilizzabile.

Le prove fornite dal gestore, pure a fronte delle contestazioni di controparte, sono attendibili e limitano la sua responsabilità per la ritardata riattivazione, almeno sino al momento in cui l'utente tramite procedura d'urgenza è venuto a conoscenza dello stato di attivazione delle due sue utenze coinvolte, tra cui quella qui in esame; ciò per diversi ordini di fattori:

- rispetto alla fattispecie comunemente nota come “sim silente”, ovvero non oggetto di ricariche nei 12/24 mesi antecedenti la disattivazione, la dimostrazione dell’effettiva funzionalità dell’utenza *aliunde* rispetto alle risultanze informatiche di sistema, risulta il più delle volte strada non percorribile, atteso lo scarso o nullo utilizzo dell’utenza, elemento costitutivo e qualificante della fattispecie medesima; nel caso che qui ci occupa la circostanza è suffragata dal fatto, riscontrabile in atti, che al momento dell’inoltro del primo reclamo e di quelli successivi, come pure dell’istanza UG e GU5, l’utente non conoscesse la data effettiva di disattivazione, ricorrendo espressioni generiche come “ *disattivata nel corrente anno 2012*” “ *per tutto il periodo di disattivazione*” o semplicemente non citando alcuna circostanza temporale rispetto all’evento interruttivo; ciò, fino alla richiesta di riesame del provvedimento di archiviazione del procedimento d’urgenza laddove, acquisita l’informazione (anche in riferimento ad altra utenza) tramite il provvedimento stesso, l’utente ha regolarmente -e legittimamente- contestualizzato nella narrativa e nelle richieste indennizzatorie tale *dies a quo*;

- ancora nel senso dello scarso utilizzo, convergono le risultanze informatiche testè pure esaminate, circa i contatti vocali e di messaggistica tentati dal gestore nel tempo, sempre falliti per irraggiungibilità dell’utente.

- tuttavia, quand’anche la sim fosse stata di fatto inutilizzabile nonostante il processo di riattivazione, è ragionevole ritenersi che l’operatore sia incorso in un mero errore tecnico, non predisponendo la sovrascrizione del numero su nuova sima da attivarsi con la cooperazione dell’utente, come previsto invece per altra utenza della stessa utente, che versava in analoga situazione; tuttavia le modalità per ottenere la riattivazione sono espressamente indicate dall’art. 8 delle Condizioni relative ai servizi Wind che recita: “*Per la riattivazione del numero di telefono occorre essere in possesso di un’altra Sim Wind presente sulla medesima anagrafica o in alternativa,acquistarla presso un Rivenditore autorizzato WIND o altri punti di distribuzione e chiamare il Servizio Clienti WIND al numero 155. In alternativa è possibile inviare una raccomandata allegando il modulo di richiesta presente sul sito www.wind.it compilato e firmato in ogni sua parte alla Casella Postale 14155 - Ufficio Postale Milano 65 - 20152 Milano*”.

Tale previsione era conosciuta dall’utente e da questa espressamente accettata al pari delle altre condizioni contrattuali, mediante sottoscrizione del modulo di adesione ai servizi Wind per l’utenza *de qua*, in data 25.8.2007; tant’è, che la necessità di attivare una nuova sim per ottenere la riattivazione del numero era circostanza ben nota all’utente anche prima di ogni interlocuzione col gestore, poichè già con il primo reclamo chiedeva “ *l’invio gratuito al mio recapito (...) di nuova sim card con cui poter riutilizzare (una volta riattivatami) tale utenza xxxxxx247*”;

Tale consapevolezza ancora più evidente nelle contestazioni svolte successivamente, in sede di procedimento temporaneo ed in replica al gestore in fase di definizione quando, imputando tecnicamente l’inutilizzabilità dell’utenza al mancato invio della sim al proprio recapito, ha richiesto all’ufficio di adottare un ordine di riattivazione nei confronti di Wind da attuarsi con le modalità da lui stesso indicate, anziché con quelle contrattualmente previste.

Condizionare pertanto la fruizione del servizio ad una modalità di adempimento da parte del gestore, unilateralmente imposta dall’utente, non integra certamente il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto – tanto più se in palese contrasto con questo- , così come inteso dal consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che si sostanzia “in un generale obbligo di

solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto al dovere del *neminem laedere*, trovando tale impegno solidaristico il suo precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico " (Cass, n.5240/2004; ex plurimis Cass., n. 14605/2004, e Cass. 10182/09).

Il comportamento dell'utente non è dunque stato improntato alla diligente correttezza ed al senso di solidarietà sociale che integrano, appunto, il contenuto della buona fede, poiché semplicemente recandosi presso un Rivenditore autorizzato WIND o altri punti di distribuzione, avrebbe potuto ottenere la riattivazione della sim, con il rimborso del costo sostenuto per l'acquisto della nuova sim, evitando oltretutto la perdita della numerazione

Peraltro, la modalità prevista dalle condizioni contrattuali Wind per ottenere la riattivazione della sim card, è conforme alla normativa vigente, ovvero semplice e senza "alcun onere aggiuntivo per l'utente".

In conclusione, l'inadempimento del gestore per aver riattivato in ritardo l'utenza, viepiù in assenza di comunicazione, e per aver erroneamente ritenuto riattivabile la stessa senza alcun ulteriore apporto dell'utente (acquisto nuova sim), non è ragionevolmente sanzionabile dopo la data del 28.5.2014 quando, a seguito di archiviazione del procedimento d'urgenza, l'utente ha conosciuto lo status di tale utenza e, constatato l'errore, avrebbe potuto agevolmente porvi rimedio con l'acquisto di una nuova sim, ottenendo l'immediato ripristino delle funzionalità del servizio.

Per quanto riguarda la durata del periodo indennizzabile, si prende a riferimento quale dies a quo il 24 gennaio 2013 (considerati i due giorni previsti per la riattivazione successivi alla richiesta del 31 dicembre 2012, ricevuta il 22 gennaio 2012) e quale dies ad quem la data del 28.5.2013, quando l'utente avrebbe potuto diligentemente attivarsi per la riattivazione.

Spetta quindi all'utente un indennizzo che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3.1 dell'Allegato A della Delibera 73/11/CONS, si liquida in complessivi Euro 892,50

Viene di conseguenza rigettata la domanda di liquidazione di un indennizzo per il mancato invio a domicilio della nuova sim card, non essendo tale modalità di riattivazione prevista dalle Condizioni relative ai servizi Wind e trattandosi di una fattispecie non riconducibile per analogia a nessuna delle figure di disservizio disciplinate dalla Delibera 73/11/CONS.

Deve altresì essere rigettata la domanda sulla perdita della numerazione, poiché tale evento, come già anticipato, avrebbe potuto agevolmente e senza oneri essere evitato dall'utente, consapevole dell'ordinaria procedura di riattivazione, con un comportamento collaborativo e diligente, anziché subordinare l'adempimento di controparte a modalità unilateralmente poste e difformi da quelle pattuite.

Sulla mancata risposta ai reclami

L'istante lamenta la mancata risposta ai reclami svolti il 31 dicembre 2012 e il 2/5 aprile 2013, chiedendo la liquidazione del relativo indennizzo.

Si premette innanzitutto che, pur mancando la prova dell'invio del primo reclamo, è l'operatore stesso che ammette di averlo ricevuto in data 22 gennaio 2013. Il successivo reclamo, attinendo al medesimo disservizio, deve considerarsi reiterativo del primo.

Ciò premesso, la domanda dell'utente è fondata, non avendo l'operatore provato di aver dato riscontro per iscritto al reclamo ricevuto.

Rileva, allora, il disposto dell'articolo 8, comma 4, della delibera 179/03/CSP (nonché del successivo articolo 11, comma 2, della medesima delibera), secondo cui la risposta al reclamo deve essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto e comunque non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta nei casi di rigetto.

Ed invero, come sopra ricordato, nei casi di rigetto la risposta al reclamo deve essere *adeguatamente motivata* e fornita *in forma scritta*, per l'evidente fine di dare all'utente reclamante un riscontro chiaro ed esaustivo, univoco e agevolmente dimostrabile, idoneo quindi a riequilibrare le posizioni delle parti in un dialogo che, tipicamente, non nasce paritario a causa della qualità dell'operatore come soggetto strutturalmente e numericamente superiore, organizzato e diversificato.

Per tutte le motivazioni sopra esposte, la mancata risposta al reclamo inviato, come è da considerarsi la fattispecie, da cui è derivata per l'utente una *manca di ascolto, di dialogo e contraddittorio con il gestore*, fonda il diritto dell'utente medesimo al riconoscimento di un indennizzo "da mancata risposta al reclamo".

Deve pertanto riconoscersi all'istante un indennizzo per la mancata risposta al reclamo, da computarsi, in forza dell'art. 2 dell'Allegato A della Delibera 73/11/CONS, secondo i parametri indennizzatori previsti dalla Carta Servizi Wind (artt. 2.3 e 3.3).

Per la determinazione dell'indennizzo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 11.1 e 2 dell'Allegato A della Delibera 73/11/CONS e degli artt. 2.3 e 3.3 della Carta Servizi Wind, considerato che il primo reclamo è stato ricevuto il 22 gennaio 2013, considerato il tempo utile alla risposta (45 giorni) e il lasso di tempo intercorso fino alla data dell'udienza di conciliazione (28 maggio 2013), viene riconosciuto all'utente un indennizzo per la mancata risposta al reclamo di Euro 300,00 (sull'applicazione dei limiti indennitari cfr. Del. Agcom 276/13/CONS del 11.4.2013, Par.III.5.3, pag.16).

Sulle spese di procedura

Infine, per quanto concerne le spese di procedura: visto il combinato disposto di cui agli artt. 16.2 bis e 19.6 del Regolamento Agcom 173/07/CONS e s. m. e le relative Linee Guida interpretative dettate da ultimo con Del. 273/13/CONS, Par. III.5.4 (*Spese di procedura*), che al comportamento complessivamente tenuto dalle parti nel corso del procedimento di conciliazione e definizione collegano ogni opportuna valutazione dell'Autorità in tema di riconoscimento di indennizzi e spese di procedura, anche indipendentemente dall'esito del giudizio; richiamato il principio espresso dall'art.3 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104 (Nuovo Codice del Processo

amministrativo), principio di carattere generale come da parere motivato Consiglio di Stato- Sez I n. 00346/2013 in tema di violazione del dovere di sinteticità e chiarezza degli atti processuali; tutto ciò considerato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di procedura tra le parti.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

VISTA la relazione del Responsabile del procedimento

DELIBERA

1. Accoglie parzialmente l'istanza della sig.ra xxx Carmeni nei confronti dell'operatore Wind Telecomunicazioni xxx.
2. La società Wind Telecomunicazioni xxx è tenuta a pagare in favore dell'istante:
 - a) l'importo di Euro 15,00 (quindici/00) a titolo di indennizzo ex artt. 2 e 4.1. allegato A alla delibera 73/11/CONS, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza;
 - b) l'importo di Euro 892,50 (ottocento novantadue/50) ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3.1 dell'Allegato A della Delibera 73/11/CONS, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza;
 - c) l'importo di Euro 300,00 (trecento/00) ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 11.1 e 2 dell'Allegato A della Delibera 73/11/CONS e degli artt. 2.3 e 3.3 della Carta Servizi Wind, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza;
3. La società Wind Telecomunicazioni xxx è tenuta altresì a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.
4. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259.
5. E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.
6. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it).

Roma, 11 settembre 2015

Il Presidente

Michele Petrucci

Fto

Il Dirigente

Aurelio Lo Fazio

Fto